

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 11

Riunione del 11 Novembre 2009

- 07.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**
- **MICHELE NOTARANGELO - Segretario C.S. POLIVALENTE VOLLEY VIESTE**
 - **C.S. POLIVALENTE VOLLEY VIESTE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. sig. Rossiello Nicola**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Claudio Zander - Componente - Relatore

L'odierno procedimento è scaturito da un esposto a firma del Presidente del Comitato Regionale Puglia con il quale erano sottoposte all'attenzione della Procura Federale due e-mail dal contenuto asseritamente lesivo dell'immagine del Comitato Provinciale di Foggia, nonché del Consigliere Regionale Gianfranco Consiglio.

Quanto alla prima di dette e-mail, inviata dall'odierno incolpato a tutte le società della Provincia, questa Commissione ne rileva l'indubbia portata lesiva dell'immagine e del decoro del Comitato Provinciale di Foggia che viene ivi descritto a tutti gli affiliati di quel territorio come organo assolutamente parziale che, fra l'altro, comminerebbe multe alle società con esso non allineate al solo scopo di rimpinguare le proprie casse.

./.

Le medesime considerazioni devono essere fatte per le offese contenute nella seconda e-mail, ove il consigliere regionale Gianfranco Consiglio e il Consiglio Provinciale sono tacciati di parzialità e di soggiogare gli affiliati tutti al loro potere.

Nelle sue note difensive, fatte pervenire alla Procura Federale il 24.09.2009 e il 27.10.2009, l'odierno incolpato ribadisce i suoi appunti critici mossi nei confronti degli organi federali nelle forme di cui all'incolpazione. Nella prima lettera si legge: *"[...] confermo tutto quanto esposto perché i fatti corrispondono in maniera inequivocabile alla realtà e alla veridicità di quanto precisato"*. Nella seconda, il Notarangelo scrive: *"[...] trattasi solo e soltanto di una mia iniziativa personale in risposta però a determinati comportamenti vessatori da parte del CP di Foggia nei miei confronti. Questo ultimo CP è un monopolio di pochi foggiani [...]"*.

Con tali scritti difensivi, il Notarangelo riconosce di aver scritto e inoltrato le due e-mail recependone e ribadendone integralmente il contenuto, che è, per i motivi sopra esposti, di indubbia portata offensiva dell'immagine degli organi federali.

D'altra parte, è bene ribadirlo, le invocate *"realtà e veridicità di quanto precisato"* [nelle missive] non scriminano la condotta ingiuriosa o diffamatoria, poiché, anche qualora si volesse recepire nell'ordinamento sportivo quanto codificato dal legislatore (art. 596 codice penale), la verità del fatto (non certo la "veridicità") potrebbe qui essere eccepita (*exceptio veritatis*) a propria discolpa solamente qualora: a) l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato;

./.

b) per quello stesso fatto sia pendente un procedimento disciplinare;
c) in ogni caso, il linguaggio usato non sia di per sé offensivo dell'onore e del decoro di persone e organismi della Federazione. Presupposti questi del tutto assenti nel caso di specie.

Tutto ciò è sufficiente ad integrare la violazione del dovere di lealtà e probità sportiva e, conseguentemente, giustifica l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Per quanto riguarda le altre violazioni contestate, malgrado le missive siano state indirizzate a numerosi sodalizi, non si ritiene che il giudizio denigratorio sia stato espresso "pubblicamente", né che il fatto sia stato commesso con un mezzo capace di diffondere l'offesa a un numero indeterminato di persone, circostanza questa che si verifica, oltre che con il tradizionale mezzo della stampa, anche attraverso la pubblicazione dello scritto diffamatorio su una pagina del *web*. Nel caso di specie ciò non si è verificato. La posta elettronica, malgrado consenta di inviare agevolmente e velocemente una medesima missiva a un rilevante numero di destinatari, di per sé non ha la stessa portata lesiva propria solamente dello scritto pubblicato sul *web*, potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato di utenti. Insomma, nel caso di specie il Notarangelo ha pur sempre proceduto a una comunicazione diretta inviando le lettere a più destinatari, ma non ha propriamente "immesso in rete" lo scritto offensivo dell'onore e decoro altrui, creando o utilizzando uno spazio *web*, sicché si ritiene insussistente l'aggravante di cui all'art. 49, co. 1,

./.

lett. f) del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, norma speciale rispetto al generale divieto di dichiarazioni pubbliche lesive della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo (art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo).

P.Q.M.

la Commissione Giudicante Nazionale

- dispone applicarsi nei confronti di Notarangelo Michele la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre.
- dispone applicarsi nei confronti di C.S. Polivalente Volley Vieste, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., la sanzione della multa di € 200,00

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai



Affisso il 19 novembre 2009